



COMUNE DI ORATINO

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEI LOCALI DELL'AUDITORIUM COMUNALE

Approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 27.12.2018

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento disciplina le modalità di utilizzo degli spazi e delle attrezzature esistenti nell'Auditorium comunale.

Art. 2 – Destinazione della struttura

1. I locali suddetti possono essere utilizzati esclusivamente per attività compatibili con le caratteristiche strutturali ed in conformità alle autorizzazioni di agibilità, concesse dagli organismi competenti.

2. La sala ha una capienza massima di posti a sedere per gli spettatori di 100 unità.

3. In via ordinaria le strutture possono essere utilizzate per lo svolgimento di:

- spettacoli cinematografici;
- concerti;
- rappresentazioni teatrali;
- conferenze, convegni, congressi, incontri riunioni, dibattiti;
- altre iniziative aventi finalità ricreativo-culturali;
- assemblee di associazioni, consorzi, enti, partiti politici, sindacati.

Art. 3 – Utilizzo dei locali

1. L'utilizzo dei locali è riservato in via prioritaria:

- alle attività promosse o patrocinate dall'Amministrazione comunale;
- alle attività promosse dall'Istituto Scolastico di Oratino;
- alle attività promosse dalla Pro loco, dalle associazioni o comitati ricreativi, culturali e sociali operanti sul territorio comunale senza fini di lucro;
- alle attività promosse da enti e/o privati con o senza finalità di lucro.

2. L'utilizzo dei locali è gratuito nei casi di manifestazioni organizzate e promosse dell'Amministrazione comunale e dall'Istituto Scolastico di Oratino.

Art. 4 – Modalità della concessione d'uso

1. Le richieste per l'utilizzo dell'Auditorium, redatte secondo la modulistica di cui all'allegato a) del presente regolamento comunale, devono pervenire all'Ufficio protocollo dell'Ente, di norma, almeno 30 giorni prima della data prevista per l'evento.
2. Le decisioni, in merito all'accoglimento o al diniego delle istanze, sono comunicate ai soggetti richiedenti per iscritto.
3. L'Amministrazione comunale si riserva di negare l'uso dei locali, con provvedimento motivato, ai soggetti che non diano dovute garanzie di affidabilità e/o correttezza o che, in precedenti occasioni, abbiano procurato danni a strutture pubbliche o private oppure risultino insolventi nei confronti dell'Amministrazione stessa.
4. In caso di richieste concomitanti, a parità di condizioni, la precedenza sarà data alla domanda con riferimento alla data di acquisizione al numero di protocollo comunale.
5. L'Amministrazione si riserva di valutare eventuali richieste di utilizzo per periodo di tempo prolungato, o comunque di durata superiore a 7 giorni, ed eventualmente di disciplinarne le condizioni attraverso la stipula di apposita convenzione.

Art. 5 - Corrispettivo della concessione

1. L'autorizzazione è subordinata al versamento della tariffa e della cauzione (solo per durate superiori ai 7 giorni) i cui importi sono determinati con provvedimento della Giunta comunale.
2. Il mancato pagamento della tariffa stabilita o la mancata presentazione della documentazione, comporta l'impossibilità di utilizzare l'Auditorium, con l'esclusione da ogni ulteriore autorizzazione fin tanto che perduri l'insolvenza, oltre alle normali azioni del Comune per il recupero del credito.

Art. 6 - Deposito cauzionale

1. L'autorizzazione per l'utilizzo dei locali è subordinata al versamento alla cassa economale di un deposito cauzionale solo per l'utilizzo superiore a 7 giorni; l'importo da versare è pari al 50% della spesa.

2. La cauzione sarà restituita al termine dell'iniziativa, previa liberatoria rilasciata dal responsabile tecnico nominato dall'Amministrazione comunale, fatto salvo quanto previsto dal successivo art.7 o sarà restituito nella misura del 50% in caso di rinuncia.

Art. 7 – Danni

1. Per qualsiasi danno arrecato alle strutture o agli impianti dell'Auditorium da parte degli organizzatori, attori, concertisti o del pubblico durante le manifestazioni, l'onere relativo alle riparazioni sarà a completo carico del richiedente, come pure la refusione di eventuali danni a persone o cose di terzi che fossero oggetto di rivalsa.

2. Nel caso in cui l'utilizzatore non provveda alla refusione dei danni entro il termine fissato nella nota di contestazione, il Comune tratterà la cauzione versata, fatta salva qualsiasi azione legale per il risarcimento completo del danno.

Art. 8 - Tariffe differenziate

1. La Giunta Comunale può deliberare tariffe differenziate a seconda di particolari finalità di utilizzo, nonché l'uso gratuito per manifestazioni di rilevante interesse pubblico, non a scopo di lucro.

2. Nel caso di richiesta di utilizzo per l'effettuazione di spettacoli di beneficenza, il richiedente dovrà preventivamente comunicare il nominativo e l'indirizzo del beneficiario, come condizione alla concessione.

3. Sarà inoltre cura dell'utilizzatore fornire all'Amministrazione Comunale l'attestazione dell'avvenuto versamento dell'incasso netto all'Ente o Associazione beneficiata, pena la non accettazione di eventuali successive richieste di utilizzo e l'applicazione della tariffa intera per la concessione delle strutture.

4. La concessione in uso a titolo gratuito o con tariffa agevolata deve essere resa pubblicamente nota da parte del soggetto beneficiario, attraverso i mezzi con i quali provvede alla pubblicizzazione della manifestazione.

Art. 9 – Modalità d'uso

1. È fatto divieto ai concessionari di apportare modifiche all'arredamento, agli impianti esistenti (elettrici, riscaldamento, impianti tecnici, ecc.) e a tutto ciò che si trovi nella sala concessa in uso.

2. L'Amministrazione si riserva di autorizzare adattamenti provvisori, a condizione che vengano eseguiti a cura e spese dei richiedenti e che, al termine dell'utilizzo, sia assicurato il ripristino delle condizioni iniziali.

3. La trasgressione del presente articolo comporta la perdita della cauzione versata (solo per i casi sopra citati), senza che ciò pregiudichi la facoltà dell'Amministrazione di agire per rivalersi degli eventuali danni subiti nelle sedi opportune.

Art. 10 - Conoscenza del Regolamento

I soggetti richiedenti devono espressamente dichiarare nell'istanza di aver preso conoscenza del presente regolamento, di rispettarne le prescrizioni, e non potranno in alcun modo invocarne l'ignoranza.

Art. 11 - Doveri, responsabilità e obblighi

1. Il concessionario è responsabile dello svolgimento dell'attività e sarà pertanto tenuto a munirsi di ogni eventuale autorizzazione occorrente per la sua realizzazione.

2. Il concessionario assume l'onere della custodia dei locali e delle attrezzature per tutta la durata della manifestazione e sarà, altresì, responsabile del corretto uso degli impianti e delle attrezzature.

3. Il concessionario è penalmente e civilmente responsabile degli eventuali danni alle persone ed alle cose comunque provocati in occasione dello svolgimento della manifestazione, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi conseguente risarcimento.

4. In ogni caso il concessionario è responsabile in via esclusiva dell'attività esercitata nel locale ottenuto in concessione, e della difformità d'uso, per la quale risponde al Comune, nel caso in cui all'Ente derivi in qualsiasi modo, danno.

5. È vietato per il concessionario cedere a terzi l'utilizzo degli spazi, a non usare i locali per scopi diversi da quelli precisati nella domanda e rispettare tutte le indicazioni contenute nel presente regolamento, esonerando l'Amministrazione comunale da ogni e qualsiasi responsabilità attinente l'uso della struttura stessa.

6. Il concessionario, o un suo incaricato o delegato, deve essere presente e disponibile durante tutto lo svolgimento delle attività e sarà ritenuto responsabile del rispetto dei limiti di capienza della sala e degli obblighi e divieti imposti dalle norme di sicurezza.

7. Il concessionario ha l'obbligo di riconsegnare i locali nelle condizioni, anche igieniche, in cui li ha ricevuti in consegna. Ha, altresì, l'obbligo di avvisare senza ritardo il Comune di eventuali problemi riscontrati nell'apertura e nell'utilizzazione degli stessi.

8. Il Comune è sollevato da ogni responsabilità verso gli utenti.

9. Il Comune non è responsabile degli oggetti lasciati incustoditi nei locali.

Art. 12 - Norma di Chiusura

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si richiamano le norme vigenti in materia.

Art. 13 – Decorrenza

Il presente regolamento entra in vigore ad esecutività avvenuta della deliberazione consiliare di approvazione.

All. a)

ISTANZA PER OTTENERE LA CONCESSIONE IN USO DELL' AUDITORIUM SITO COMUNALE DI ORATINO

Il sottoscritto, nato a(.....) il
....., codice fiscale, recapiti telefonici/fax/mail
.....quale....., ed
in suo nome e per suo conto , dell'associazione.....,
avente sede in, ovvero a titolo esclusivamente personale,

CHIEDE

Per il periodo dal al , ed a titolo esclusivo /
non esclusivo, la concessione in uso, del:

- Auditorium

Di cui al regolamento con deliberazione di Consiglio comunale n° ____ del

A tal fine, si impegna a e dichiara: di farsi carico integralmente delle condizioni,
prescrizioni/obblighi di cui al Regolamento comunale disciplinante quanto in oggetto
e di cui si è pienamente a conoscenza;

L'attività, iniziativa che vi si intende svolgere consiste in
.....;

Si allega, in copia del documento d'identità del richiedente.

Si resta in attesa di riscontro e si coglie l'occasione per porgere i migliori saluti.

Oratino, Lì,

In fede